

Riunione del 12 ottobre 2005

FIPAV
COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N.3

Sono presenti :

- | | | |
|---------------------|-------------|-----------------|
| - Avv. FILIPPUCCI | Fabrizio | Presidente |
| - Avv. SCIACCHITANO | Salvatore | Vice Presidente |
| - Avv. CALDARA | Gianroberto | Componente |

- 01.05.06 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI :
 - LAUREANDA TOMMASO, INCOGNITO ISABELLA, MATINA FRANCESCO , SOCIETA' SCS ELIO SOZZI, AP NAUSICAA 2000, A.S. PALMI - ATLETE: SERRANO' SILVIA E CATALANO SILVIA

La Commissione Giudicante Nazionale

- esaminati gli atti del procedimento e preso atto della relazione della Procura Federale;
- rilevato che per ammissione dei medesimi incolpati, nelle persone di Laureanda Tommaso e Incognito Isabella, oltre che dalle risultanze documentali trasmesse dal Comitato Regionale, è rimasta provata la circostanza del doppio tesseramento delle atlete Serrano' Silvia e Catalano Silvia , tanto che le stesse hanno partecipato nella stessa stagione agonistica ai campionati di serie D, under 19 e under 17 perché in prestito , quanto alla prima alla Soc. Nausicaa 2000 e alla Soc. Pall. Palmi e quanto alla seconda alla Soc. Pall. Sozzi e alla Soc. Pall. Palmi;
- che in ragione della contestazione mossa agli incolpati, rispettivamente Presidenti delle Società che hanno partecipato al doppio tesseramento e delle atlete medesime, sono stati violati l'art.39 RAT e l'art.17 dello statuto Fipav, nonché il 55 R.G.:
- che non può non tenersi nel debito conto la giovane età delle atlete, nonché la loro partecipazione a campionati di categoria;

./.

P.Q.M.

- Infligge la sanzione di mesi 4 di sospensione da ogni attività federale a Laureanda Tommaso e Incognito Isabella, ivi comprendendo il periodo di sospensione presofferto;
- Infligge a Matina Francesco la sanzione della sospensione da ogni attività federale di mesi 2;
- Infligge alle atlete Serranò Silvia e Catalano Silvia la sanzione della squalifica per n. 4 giornate di campionato, da scontarsi nelle prossime gare cui le stesse sono iscritte a partecipare nel campionato di appartenenza;
- Infligge la sanzione di € 250.00 di multa alle Società Elio Sozzi e Nausicaa, a titolo di responsabilità oggettiva;
- Infligge la sanzione della multa di € 100,00 alla Soc. Pall. Palmi a titolo di responsabilità oggettiva.

Affisso il 20 novembre 2005

ILPRESIDENTE
Avv.Fabrizio Filippucci